

Pubblicato il 18/08/2021

N. 00135/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00292/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli, Lav Lega Antivivisezione E.T.S., Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone, Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 21/6/2021 (doc. 1), con cui è stato approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2021/2022 (doc. 2), e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

-- che gli atti impugnati costituiscono, per la gran parte, una ulteriore reiterazione dei numerosi provvedimenti precedenti sospesi da questa TAR (cfr. ad es. ex multis: decreto cautelare n. 164/2019; ordinanze cautelari collegiali: 26/09/2019 n. 189; 14/09/2018 n. 199; 29/09/2016 n. 244, ecc.);

-- che, nel bilanciamento dei diversi interessi, in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale (per le evidenti contraddizioni con il convincente parere dell'ISPRA) e sostanziale per la violazione dei principi generali in materia, appare prevalente l'interesse pubblico generale -- ma anche dei cacciatori più avveduti -- alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

-- che in conseguenza deve disporsi la sospensione interinale degli atti impugnati.

La discussione collegiale della istanza cautelare viene, in conseguenza, fissata al 8.9.2021.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione interinale fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare che si fissa per la camera di consiglio del 8.9.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 17 agosto 2021.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO